

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXXV — Vol. XXXIX

Firenze, 9 Agosto 1908

N. 1788

**SOMMARIO:** Il mercato dei valori — Per l'incremento della Colonia Eritrea — L'istituto italiano di Credito Fondiario (la questione della provvigione speciale) — **RIVISTA BIBLIOGRAFICA:** *Prof. Enrico Gagliardi*, Il bilancio dello Stato - *Karl Marx*, Misère de la Philosophie - reponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon - *W. Pareto ed E. Cicotti*, Biblioteca di Storia Economica - *Dr. G. S. Freund*, Die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Anleihen - *Lester F. Ward*, Reine Sociologie (eine Abhandlung über den Ursprung und die spontane Entwicklung der Gesellschaft) — **RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA:** *La statistica del raccolto della seta in Italia nel 1907 — La legge contro le frodi del commercio degli olii — Lo stato delle industrie inglesi — Il lavoro compiuto dalla Zecca di Londra — Le entrate gabellarie nell'esercizio 1906-07 — Il riposo festivo nelle industrie — Cronaca delle Camere di commercio — Rivista delle Borse — Società industriali e commerciali — Notizie commerciali.*

## Il mercato dei valori

Le recenti oscillazioni dei titoli concludenti con minori prezzi, hanno eccitato la stampa ad occuparsi ancora del mercato dei valori, ripetendo in genere gli stessi errori che tante volte furono rilevati. Si accusano cioè i ribassisti di male arti, di antipatriottismo, di mancanza di coscienza, — e non si vuol tener conto che per le stesse ragioni e per le stesse considerazioni si dovrebbero accusare *gli altri* che, assenti, non intervengono a controbilanciare il movimento ribassista.

Eppure la situazione del mercato dei valori appare, almeno ai nostri occhi, chiarissima. Il pubblico non ha ancora dimenticato le angustie passate, ed ha paura di nuove sorprese. Non lo affidano i prezzi relativamente bassi, perchè ha ben capito che nel movimento discendente del 1907 non fu senza colpa l'Alta Finanza, la quale allora ha saputo approfittare dei ribassi allo stesso modo che due anni prima aveva approfittato dei rialzi. Ha compreso cioè il pubblico che nel 1907 non era il solito gruppo di alcuni ribassisti sistematici quello che dominava il mercato, ma erano diventati ribassisti tutti o quasi tutti quelli che sogliono avere più voce nelle Borse. Poco importa al pubblico se l'Alta Banca non sembrasse operare direttamente, e poco gli importa anche se o no operasse. Un complesso di fatti e di circostanze ha lasciato radicarsi la credenza che l'Alta Banca si fosse messa, più o meno palesemente, al ribasso, e l'effetto sul pubblico fu lo stesso come se il fatto fosse vero e provato. Non poteva il pubblico spiegarsi come mai coloro che si affannavano a comperare i titoli al prezzo di 100, rimanessero indifferenti e non intervenissero solleciti e volenterosi quando, pochi mesi dopo, i titoli stessi scesero da 80 a 70,

a 50. Tale fatto inesplicabile poneva il dilemma — o le società che quei titoli rappresentavano andavano male e così si giustificava il ribasso; o l'Alta Finanza aveva qualche speciale motivo per non intervenire. Ma il primo corno del dilemma era smentito da una serie di fatti e di accertamenti che dimostravano come, per la maggior parte dei casi, non avesse consistenza tale supposizione: bisognava quindi cercare la causa supposta nel secondo corno.

Ed è appunto avvenuto che si ritenesse e si ritenga ancora che la causa per la quale tanto si fece attendere l'intervento dell'Alta Banca e quando avvenne fu fiacco e disordinato, stesse nel fatto che l'Alta Banca non vedeva con dispiacere il ribasso dei titoli e ne vendeva anzi nella speranza di ricomprarli a minor prezzo.

Conseguenza di questo apprezzamento fu la scarsa fiducia negli uomini od almeno in molti degli uomini che nelle vicende del mercato hanno maggiore influenza; il sommo sussurrare che molte delle repentine fortune individuali fossero dovute alla conoscenza tempestiva dell'atteggiamento che sul mercato avrebbero preso importanti istituti; e da ciò pure la credenza che in certi sindacati che avrebbero dovuto tenere più regolati i mercati, ad alcune operazioni che si compievano dai sindacati stessi non fossero estranee le persone che quelle operazioni ordinavano.

Si aggiunga ancora che, forse per la incertezza di quei momenti minacciosi, vi fu un rallentamento nella abituale puntualità per svincolare titoli, restituire cauzioni, sciogliere gruppi, liquidare sindacati.

Tutto ciò ha generata una diffidenza profonda nelle cose e più ancora negli uomini, sino al punto che il capitale impaurito si ritrasse e per un momento la situazione pareva veramente minacciosa.

Ora come si può pretendere, dopo aver seminato tante cause di sfiducia e di disistima, che

il capitale dei privati si avventuri ancora nelle industrie, se l'Alta Finanza mostra di nulla avere imparato e lascia il mercato in balia di pochi, i quali con un centinaio di titoli che vendono producono il ribasso notevole di questo o quel valore giacchè non trovano mai la contropartita?

E' quasi da meravigliarsi se non avvenga di peggio; è certo da desiderarsi che non i ribassisti abbiano una lezione, ma ne ricevano un'altra, e salutare, gli uomini dell'Alta Finanza che hanno tanti bei discorsi da fare, ma tanta poca voglia di agire.

Ormai crediamo che sia difficile assai rimettere il mercato sulle rotaie e farlo procedere senza sussulti. Il capitale privato che sarebbe la sola forza capace di operare tale rinsavimento, è troppo sfiduciato e piuttosto di esporsi ai malefatti di coloro sui quali aveva fiducia e lo hanno ingannato con cesti poca grazia, preferisce le rendite di Stato e le spinge con una persistente ricerca ad alto prezzo, contentandosi di un mite interesse.

Non vi è che il tempo e la resipiscenza costante dell'Alta finanza, che potranno ripristinare la fiducia così profondamente scossa. Bisogna a poco a poco che l'Alta Finanza mostri di essere costituita da persone serie, intelligenti, attive che cerchino bensì i propri interessi, ma questi privati interessi non li separino da quelli del paese in generale. Fino a che non avvenga questa dimostrazione, fino a che tra i diversi centri non cessi la guerra di ripicco e le quistioni finanziarie non continuino ad essere considerate solamente come mezzo di diretto guadagno, e non una causa della generale prosperità, il capitale privato rimarrà sempre timoroso e non si esporrà al pericolo di nuovi guai.

In una parola occorrono uomini nuovi che affidino, o la prova che gli uomini vecchi sono diventati seri e previdenti.

## Per l'incremento della Colonia Eritrea

E' stato messo in vendita recentemente, benchè porti la data del 1907, un grosso libro dell'avv. G. B. Penne, che ha per titolo *L'Italia Africana* e che in parte è riproduzione di scritti da lui già pubblicati nei giornali e riviste. Il Penne è uno tra i più riputati fra i nostri cultori di studi coloniali, e alla pazienza tenace del ricercatore unisce l'ardore espansivo dell'apostolo. Il suo libro ha alcune mende: uno stile piuttosto prolisso, una certa frequenza di ripetizioni, un'intonazione polemica più del bisogno. Ma contiene anche dati di fatto utilissimi e osservazioni raccolte da prima mano dall'autore, spesso arricchite da un opportuno riferimento di quelle altrui, e viene a conclusioni ragionevoli e sostenute con efficacia.

Ci proponiamo di rilevarne alcuni punti, limitandoci per oggi alla sola coltivazione del grano e al dazio sulla sua importazione in Italia.

Tutte le idee ch'egli svolge intorno al dazio doganale vigente in Italia sui grani esteri, sono giuste in sé stesse, ma recano poco contributo utile

alla campagna in favore del grano eritreo. Affermare che la dogana sul grano è una tassa sulla fame, è esprimere una grande e dolorosa verità, ma è un dir cosa vecchia e nota, di cui gli imparziali sono persuasi da un pezzo e gli interessati, viceversa, non consentiranno mai a persuadersi. Propugnare il libero scambio e tra l'altro il libero commercio dei grani, è una tesi di cui non saremo certo noi gli oppositori. Sol tanto la troviamo un po' fuor di luogo, quando a favore d'una più libera importazione di grano dalla colonia nella madre patria vi sono ragioni del tutto speciali, valide e sufficienti di per sé stesse, cioè indipendentemente dalla questione generale e di massima.

Possano ridursi a due, ed entrambe sono dall'autore svolte e sostenute colla maggior chiarezza: 1°) Il grano è il prodotto più facile a ottenersi in Eritrea, come già si ottiene con una certa abbondanza; dunque è quello di cui specialmente si deve agevolare l'esportazione, se si vuole che la colonia sia più coltivata, si popoli, arricchisca, cominci a bastare a sé stessa. 2°) La quantità di grano eritreo che si può giungere a esportare in Italia non è tale, neanche secondo le spedizioni più larghe, da far concorrenza al grano italiano, nè da recar danno alla finanza.

Il rendimento medio del grano varia molto in Italia tra una regione e l'altra, da quello di ettoltri 15.86 in Lombardia a quello di ett. 9.15 in Sardegna. Sommando quello di tutte le regioni e prendendo la media delle medie, se ne ha per il Regno una generale, non vistosa, di ettoltri 11.82 per ettaro. Invece in Eritrea il rendimento varia secondo i terreni e secondo gli esperimenti fatti a suo tempo dall'on. Franchetti, da un minimo di 14 ettoltri a un massimo di 38; ma l'avv. Penne, per andar cauto, riduce rispettivamente il rendimento a 13 e a 30 quintali l'ettaro (è noto che un ettaro di frumento pesa dai 78 agli 80 Kg.); sicchè la media per ettaro risulterebbe di quintali 21.50. Sempre per lo stesso motivo e scopo, egli la riduce a 20. Ciò posto, con minuti calcoli che qui non staremo a riprodurre, dimostra quale sia laggiù il prezzo di produzione, e pone in evidenza che aggiungendovi le spese di trasporto e il dazio doganale, quei grani non hanno convenienza a venire in Italia, perchè, vendendoli al prezzo qui corrente, non resterebbe ai produttori nessun margine di guadagno. Ne resterebbe invece uno più che sufficiente, se e quando venissero a diminuire le spese doganali o quelle di trasporto.

Queste ultime sono forti, per i mezzi primitivi di trasporto che laggiù si hanno e per l'altezza dei noli marittimi. Diminuiranno, se si potranno ottenere noli ridotti e insieme quando sarà accresciuta nel territorio eritreo la rete stradale e sarà terminata la ferrovia Asmara-Massaua. Ma ci vuol tempo. Intanto il provvedimento più facile e più efficace sarebbe l'abolizione di ogni dazio italiano sul grano eritreo. L'autore calcola, sempre porgendo gli elementi su cui opera, che per il produttore il profitto netto sarebbe di L. 500 l'ettaro.

Procurargli un tal profitto, oppure anche uno minore, col ridurre il dazio, se non si volesse abolirlo, da L. 7.50 a L. 5, sarebbe nonchè utile

necessario. Anni addietro l'Eritrea produceva poco grano e pel proprio consumo doveva importarne. Oggi ne produce più assai che il consumo interno, sebbene cresciuto, non richieda. Ottima cosa, purché lo sfogo ci sia; ma questo spesso non c'è, causa le ricordate difficoltà di trasporto, sicché quando il raccolto è abbondante bisogna vendere al puro prezzo di costo, tanto per non ammucciare il prodotto senza scopo. Se così dovesse durare, nell'Eritrea gli italiani finirebbero per abbandonare una coltivazione troppo poco remunerativa, lasciandola del tutto agli indigeni, i quali la esercitano meno bene, ma pei quali viene a costar meno, il loro tenor di vita essendo inferiore e molto limitati i loro bisogni.

Se non che le mire dell'Italia non devono né possono davvero esser queste. E' suo interesse che nell'Eritrea aumenti il numero dei coltivatori italiani, sia per farne, almeno in parte, una colonia di popolamento, sia perché ogni forma di attività né produce altre, una coltivazione principale suscita coltivazioni sussidiarie, dà luogo a consumo sempre maggiore, a industrie, a traffico, a agiatezza, e può giungere a sollevare la madre patria dal peso finanziario che ora per la colonia sopporta. L'Italia ha voluto quel possedimento: bene sta che non lo abbandoni, ma occorre che, servendosi dei modi più razionali e meno ardui, gli dia vita florida, valore, pregio, ragion d'essere.

Queste considerazioni ci paiono più che bastanti per giustificare la richiesta della *totale* abolizione del dazio. Francamente, non sapremmo accontentarci della sua riduzione a L. 5, come l'Autore pur chiede, non in tesi principale, badiamo, ma in tesi subordinata, a guisa di un minor male, di un *meglio poco che nulla*.

Ma vi sono ostacoli un po' seri? Potrebbero, per esempio, risentirne danno sia la produzione granaria italiana, sia la finanza italiana? Nè una cosa nè l'altra, e il nostro Autore lo dimostra benissimo.

Malgrado la protezione doganale, in parecchi decenni la produzione granaria italiana non è cresciuta né come estensione né come intensità. L'agricoltura, presa complessivamente, ha fatto qua e là progressi abbastanza notevoli, ma applicandosi ad altre e più remunerative culture. Fatto sta che per il consumo nazionale è sempre necessario introdurre in Italia molto grano estero. La quantità varia da un anno all'altro, secondo i raccolti, ma non è mai minore di 7 milioni di quintali, qualche volta è assai maggiore: il valutare una media annua di 10,000,000 di quintali non è esagerato. Circa 300,000,000 l'anno escono dunque dalle tasche dei consumatori italiani per provvedersi di pane all'estero! Dunque timore di concorrenza per la produzione italiana non v'è. Ma allora, cioè se per necessità di cose un tributo all'estero, e così ragguardevole, dobbiamo pur pagarlo e di fatto lo paghiamo, non è meglio che almeno una parte vada ad arricchire la nostra Colonia (che non si può neppur chiamare *estero*) anziché i produttori americani, indiani, danubiani e russi?

Benissimo, replica la Dogana italiana, ma sulla merce di questi ultimi io percepisco un bravo dazio, mentre quella dell'Eritrea voi ora mi chiedete ch'io la lasci entrare senza percepirla.

La quantità che ne venisse in franchigia, diminuirebbe d'altrettanto quella che viene da altre parti senza franchigia, e io ci perderei un tanto.

E' vero, ma quanto? Con precisione nessuno lo può dire, trattandosi di un reddito la cui misura per la Dogana è sempre aleatoria, visto che dipende dai raccolti interni. Ma si può rispondere: *poco*.

La piccola concessione fatta dalla legge del luglio 1904, di importare grano eritreo in franchigia per non più di 20,000 quintali l'anno, mentre ha giovato alla Colonia col darle la convenienza di produrre 35,000 quintali, invece dei soli 15,000 che le occorrono pel consumo locale, ha determinato per l'erario italiano una perdita annua che non supera le L. 150.000: somma affatto trascurabile in mezzo al grandioso complesso degli introiti doganali. Per avere il diritto d'affermare che siffatta perdita, qualora si abolisse il limite dei 20,000 quintali, potrebbe crescere quasi indefinitamente, o almeno in misura semi rovinosa, bisognerebbe fosse verosimile la previsione che l'afflusso del grano eritreo in Italia, così incoraggiato, sarà per raggiungere quantità enormi. Ora invece una tal previsione è tutt'altro che verosimile.

Ne verrà alquanto di più, questo è certo; e sarà un bene, perché attirerà nell'Eritrea nuovi coltivatori italiani, dando loro lavoro e guadagno. Ma non verrà già tutto quel di più che si potrà produrre, perché crescendo colà la popolazione prima di tutto, eppoi anche i bisogni e l'agiatezza, dovrà pur crescere in pari tempo il consumo locale. D'altronde « si tratta ora di terre quasi vergini, di una generosità eccezionale che, lungi dal conservarsi tale, è destinata ad esaurirsi, come c'insegnano le dottrine agrarie ». E' anche probabile che col tempo si tenti a preferenza l'esportazione di prodotti più speciali e più ricchi. Ma in ogni caso, poichè laggiù la coltivazione del frumento resta per sua natura circoscritta all'altipiano, il Penne calcola che il massimo a cui cotesto prodotto possa giungere nella Colonia sia di 100,000 quintali.

Ad ogni modo, qualora non si volesse estendere la franchigia doganale a tutto il grano che l'Eritrea si metta in grado di spedire in Italia, si faccia se non altro, dopo quattro anni di esperimento bene riuscito, un nuovo passo, si allarghi quel troppo breve limite di 20,000 quintali, si abbia il coraggio o di triplicarlo, o almeno di raddoppiarlo.

I giornali hanno annunziata imminente la venuta a Roma del marchese Salvago Raggi governatore dell'Eritrea, il quale dovrà conferire col Governo intorno a varj importanti interessi di quella colonia. Non sappiamo come egli la pensi sulle cose di cui siamo venuti discorrendo. Sarebbe però desiderabile ch'egli se ne occupasse.

In caso diverso, e forse in ogni caso, ecco un tema che deve essere preso a cuore da qualche sezione del Congresso Coloniale che si terrà in Roma nell'ottobre prossimo.



## Istituto italiano di Credito Fondiario

(la questione della provvigione speciale)

A suo tempo abbiamo pubblicato la sentenza della Corte d'Appello di Roma intorno alla lite mossa da alcuni mutuatari all'Istituto italiano di Credito Fondiario, accusando questo di avere illegittimamente percepita la provvigione sui mutui con loro stipulati.

La Corte di Appello di Roma era entrata perfettamente nelle ragioni dell'Istituto di Credito Fondiario ed aveva respinto le richieste degli attori dimostrando fra l'altro: — che la provvigione speciale era autorizzata dall'articolo 2 delle norme approvate col regio decreto 9 luglio 1891 e che il Consiglio di Amministrazione della Società ne doveva fissare periodicamente l'ammontare; — che nello stabilire il saggio di tale provvigione il Consiglio doveva tener conto del prezzo delle cartelle come *uno degli elementi* componenti detta provvigione; — che la lettera e lo spirito delle disposizioni riguardanti la provvigione ammettevano necessariamente che non la sola differenza tra il prezzo di borsa e quello nominale delle cartelle potesse costituire la provvigione, tanto è vero che l'articolo 2 delle dette norme stabilisce che la provvigione possa essere *concordata* e non vi sarebbe bisogno di concordarla quando dovesse risultare da una semplice operazione aritmetica.

Così, posti questi capisaldi ed aggiunte altre notevoli considerazioni la Corte di Cassazione ha riconosciuta giusta la tesi dell'Istituto di Credito Fondario. E tale riconoscimento, abbiamo già altra volta notato, era necessario, non solo per le chiare disposizioni della legge, ma anche per le condizioni di tutto il meccanismo sul quale è basato il funzionamento dell'Istituto.

La Corte di Cassazione ha rinviato ad altra Corte d'Appello l'esame di un solo punto, che non le è sembrato ancora abbastanza chiarito.

Fermo stando che sia legittima la provvigione speciale per i mutui accordati in contanti contro i quali sta la emissione delle cartelle, tale provvigione è egualmente dovuta per quei mutui che sono stati fatti col capitale sociale?

Come si comprende la questione è ridotta così ai minimi termini e finanziariamente all'Istituto può essere di poca importanza la soluzione favorevole o contraria a tale quesito. Ma l'Istituto fa bene a sostenere il principio, che scaturisce del resto evidente dalle stesse considerazioni colle quali la Cassazione ha formulato la questione.

Sebbene a prima vista possa apparire che rispetto a tale quesito, vi siano due specie di mutui, quelli fatti col capitale e quelli fatti col denaro ricavato dalle cartelle, ove si rifletta al meccanismo complesso su cui funziona l'Istituto, si deduce che l'Istituto non può far emissione di cartelle se non mano a mano che abbia impiegato in mutui il capitale, ma la emissione di cartelle non serve tanto a procurare il denaro per nuovi mutui, quanto a procurare il denaro per reintegrare il capitale già impiegato nei mutui.

Infatti, dopo aver impiegato tutto il suo capitale in mutui, l'Istituto emette cartelle per avere nuovo denaro; ma questa emissione copre i nuovi mutui e quelli già stipulati in precedenza?

Ecco in sostanza la questione sulla quale dovrà decidere la Corte di Appello di Bologna, a cui ne è stato rimandato lo studio. Ci sembra però che la soluzione sia già evidente.

In ogni modo, ripetiamo, si tratta ora di una controversia di non grande importanza, il grosso della questione è stato risolto definitivamente e la soluzione permette ora all'Istituto di procedere sulla sua via con tanta maggiore alacrità quanto minori sono gli ostacoli che si intratteranno al suo funzionamento.

Diamo ora il testo della sentenza.

La Corte, ecc. — Considerato che i ricorrenti denunziano in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11 Legge 17 luglio 1890, che autorizzava il Governo a concedere l'esercizio del credito fondiario ad un Istituto privato; degli art. 4, 5, 8 Reg. 1° febbraio 1891; degli art. 2, 6 delle norme per la concessione dei mutui approvate col regio decreto 9 luglio 1891, per avere la Corte ritenuto che nei mutui fatti con valuta legale, come sono quelli in questione, anziché con cartelle, secondo il diritto di scelta conferito ai mutuatari dall'art. 10 della legge, l'annua provvigione da stipularsi sia rimessa al libero accordo delle parti contraenti senza alcuna limitazione, mentre invece nel pensiero del legislatore, quale risulta dalle discussioni parlamentari e dall'interpretazione fattane dal medesimo Istituto in taluni suoi documenti, e come in forma di positiva sanzione sarebbe stato dichiarato nell'articolo secondo delle indicate norme, la libertà dell'accordo lasciata alle parti nella determinazione della misura della provvigione è soggetta al criterio moderatore, che è dato dal prezzo che hanno nel mercato le cartelle, non avendo altra ragione la provvigione speciale che la legge permette ai contraenti di concordare nei detti mutui in luogo di quella contenuta nel limite massimo di 45 centesimi che va applicata ai mutui fatti con cartelle, se non di compensare l'Istituto della perdita a cui può andar soggetto pagando l'importare del mutuo in valuta legale, quando il corso delle cartelle sia al di sotto della pari.

Che riguardo a cotesta questione egli è da osservare che la legge 17 luglio 1890, innovando in tal parte quella precedente del 22 febbraio 1885, ha dato facoltà a coloro che richiedono il mutuo di ottenerne l'importo, a loro scelta, o in cartelle esigibili in valuta legale, nel qual caso la provvigione non potrà superare i 45 centesimi annui per ogni 100 lire, ovvero in qualcuna delle altre specie indicate nell'art. 10, cioè valuta legale, oro o cartelle pagabili in oro, nel qual caso la provvigione, come suonano le testuali parole dell'art. 11, sarà concordata fra l'Istituto ed i mutuatari.

Che per l'art. 5 Reg. 1° febbraio 1891 le norme per la concessione dei mutui da approvarsi con decreto reale debbono fra altro contenere la misura della provvigione, che nei limiti determinati dalla legge la società intende richiedere ai mutuatari secondo le diverse mutazioni consentite dalla legge stessa.

Che in effetti nelle norme compilate dall'Istituto concessionario del credito fondiario ed approvate col regio decreto 9 luglio 1891 si rinviene l'art. 2, ove è detto che per i mutui dati in valuta legale o in oro o in cartelle esigibili in oro, la provvigione sarà concordata tra i contraenti nelle misure da fissarsi periodicamente dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del prezzo corrente delle cartelle e dell'andamento del cambio.

Che, confrontando fra loro le riferite disposizioni che sono le sole relative al tema della provvigione, l'unica che contenga una sanzione avente il carattere di un limite o piuttosto di un criterio da osservarsi nello stabilire la provvigione che le parti hanno facoltà di concordare nei mutui fatti con valuta legale o con altre specie diverse dalle ordinarie cartelle, si è quella contenuta nell'art. 2 delle norme, in cui è prescritto di dovere la provvigione concordarsi tra le parti nelle misure fissate dal Consiglio d'amministrazione; e poichè l'articolo soggiunge che coteste misure vanno fissate tenuto conto del prezzo corrente delle cartelle, così, ad avviso dei ricorrenti, il corso delle cartelle deve essere l'unico elemento che possa entrare nella determinazione della quantità di provvigione da richiedersi ai mutuatari e in base della quale sono ammessi i contraenti a concordarla.

Che in questo punto ha giustamente osservato la Corte di non potersi accogliere la interpretazione data dai ricorrenti al citato articolo delle norme; imperocchè l'essersi detto di doversi la misura della provvigione fissare periodicamente, tenuto conto del prezzo delle cartelle, non può condurre alla conseguenza che questo abbia ad essere l'unico fattore della misura stessa.

Che se all'Istituto è affidato il compito di fissare periodicamente la misura della provvigione tenuto conto del prezzo delle cartelle, ciò non può avere altro significato se non questo: che tra i diversi coefficienti di valutazione lasciati alla libera estimativa del Consiglio, ve ne è anche uno che esso è obbligato a tener presente e che non si può trascurare, e questo è il prezzo corrente delle cartelle.

Che alla diversa interpretazione dei ricorrenti ripugna non solo il senso manifesto delle parole dell'inciso, le quali denotano una facoltà di determinazione con obbligo però di avere il riguardo ad un dato elemento, e non già un precetto che fissi l'unico criterio da applicarsi all'operazione, ma ripugna eziandio la ragione per cui sono state reputate necessarie queste periodiche determinazioni della misura della provvigione da farsi dal Consiglio di amministrazione.

Che, ridotta invero secondo l'assunto dei ricorrenti l'operazione ad un semplice calcolo da farsi sui prezzi portati dai listini di borsa, essa tornerebbe del tutto inutile, potendosi alla bisogna provvedere nell'occasione dei singoli mutui; e sarebbe bastato di riferirsi al prezzo medio delle cartelle in un dato periodo anteriore alla contrattazione del mutuo, siccome accade di dover fare nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 11 della legge, in cui, dandosi all'Istituto la facoltà

di sostituire alle cartelle richieste dal mutuatario la valuta legale, si prescrive tuttavia di doversi in tal caso valutare le cartelle al prezzo medio di borsa nel mese antecedente al contratto condizionato.

Che non s'intenderebbe perchè, nel caso appunto in cui il pagamento in valuta legale viene richiesto dallo stesso mutuatario, non si fosse indicato un modo consimile di stabilire il prezzo corrente delle cartelle, se la funzione della speciale provvigione consentita in detta specie di mutui dovesse essere soltanto quella di compensare la differenza tra la valuta legale ed il prezzo delle cartelle; e d'altra parte mancherebbe anche la ragione per cui si fosse lasciata ai contraenti la facoltà di concordare la provvigione, nonostante che la misura di essa fosse stata già fissata dal Consiglio di amministrazione, quando questa misura avesse a rappresentare non altro che la detta differenza, la quale, appunto perchè già stabilita, dovrebbe diventare senz'altro obbligatoria, senza possibilità di accordi ulteriori.

Che tuttavia sostengono i ricorrenti che, dovendosi pure rinvenire una causa legittima che giustifichi questa speciale provvigione da concordarsi nei mutui fatti con specie diverse dalle cartelle, mentre nei mutui da farsi con queste ultime la provvigione ha un limite massimo di 45 centesimi fissato dalla stessa legge, la detta causa non possa in altro risiedere se non nel compenso che l'Istituto ha diritto di conseguire per porsi al sicuro dalle eventuali perdite causate dal fatto che, sborsando danaro in luogo di consegnare cartelle, non trovi a vendere le medesime al prezzo nominale o abbia dovuto già emetterle ad un prezzo inferiore alla pari.

Che primieramente egli è qui da osservare che tutti gli argomenti desunti dalle discussioni parlamentari per attribuire alla provvigione speciale l'unico ufficio di compensare il maggior valore del denaro versato ai mutuatari in confronto del prezzo corrente delle cartelle, non possono condurre ad alcuna legittima conclusione, quando il testo della legge e il tenore degli altri provvedimenti relativi al tema della controversia sono formulati in maniera da escludere il concetto limitativo che si pretende aver presieduto alla loro compilazione.

Che la legge nell'art. 11 distingue la provvigione dovuta nei mutui in valuta legale o in altre specie, e mentre per i primi ne fissa il limite massimo in 45 centesimi, per i secondi la rimette all'accordo delle parti; e senza aggiungere alla legge non è dato argomentare che l'accordo debba limitarsi alla differenza tra il valore del danaro e quello delle cartelle, sol perchè nel discutersi la legge fu questa la funzione assegnata da taluni oratori, ed anche nella relazione della Commissione della Camera alla provvigione speciale, quando nella compilazione dei diversi articoli nessuna traccia è rimasta di un simile concetto, che poteva anche corrispondere ad un desiderato teorico di quel che avesse ad essere nella sua perfezione il compito degli Istituti di credito fondiario.

Che al medesimo concetto non si accenna neppure nel regolamento, e se la sede più appropriata per dare ad esso una sanzione positiva

potesse parere che fossero le norme approvate per la concessione di mutui, certo si è che l'art. 2, come trovasi formulato, se lascia chiaramente intendere di doversi avere riguardo anche al prezzo corrente delle cartelle nella determinazione della provvigione, non fa in alcun modo consistere la medesima in quest'unico argomento, siccome si è sopra osservato.

Che non può ammettersi quel che con tanto vigore si son fatti a sostenere i ricorrenti, che cioè la funzione compensatrice delle differenze tra il valore del danaro e il prezzo corrente delle cartelle sia l'unico ufficio rappresentato dalla provvigione speciale e l'unica causa per cui essa può esser dovuta; sicché mancherebbe di corrispettivo ogni soprappiù che l'Istituto venisse a percepire al di fuori del compenso delle possibili perdite per aver dato danaro anziché consegnato cartelle, quando queste avevano in borsa al tempo del contratto un valore inferiore al nominale.

Che qui è stato bene osservato dalla Corte di merito che il corrispettivo ricevuto dal mutuatario, in cambio della speciale provvigione che egli si obbliga di pagare all'Istituto in forza dell'accordo all'uopo intervenuto, sta nel fatto stesso di ottenere il pagamento del mutuo in danaro o in valuta legale, prestando l'Istituto con tale somministrazione l'ufficio di banchiere, che deve procacciare il denaro necessario per soddisfare la richiesta che gliene venga fatta.

Che cotesto speciale servizio, che si sovrappone a quello proprio ed ordinario degli Istituti di credito fondiario, di servire di intermediari tra coloro che richiegono prestiti e coloro che cercano di investire i propri capitali, rende già ragione della peculiare provvigione da concordarsi fra le parti stesse secondo l'estimazione che faranno del valore della specie somministrata.

Che sulla valutazione del corrispettivo non rimarrà senza influenza la facoltà che ha l'Istituto di procurarsi la valuta mediante l'emissione delle cartelle, e perciò si è voluto che nel fissarsi anticipatamente la misura della provvigione che si intende richiedere, sia tenuto conto del prezzo corrente delle cartelle; ma errano i ricorrenti nel ritenere che nei prestiti fatti in danaro debbasi reputare eliminato ogni elemento di alea che l'Istituto possa correre e che vada compensato colla speciale provvigione da pattuirsi.

Che la Corte ha escluso, come non possibile a verificarsi, dato il congegno delle operazioni del Credito fondiario come sono disciplinate dalla legge, quella specie di alea che l'Istituto veniva prospettando sul fondamento che l'emissione delle cartelle fatta per i mutui ulteriori serva a reintegrare il capitale sociale impiegato nei primi mutui, onde il minor prezzo eventualmente ricavato dalla emissione in confronto del valore nominale delle cartelle avrebbe costituito il rischio delle operazioni per le diminuzioni che potevano derivarne al capitale sociale.

Che pur non attendendo a cotesta figura di rischio, la Corte ha tuttavia riconosciuto che la provvigione speciale nei mutui in contanti è anche destinata a compensare le possibili perdite a cui va incontro l'Istituto, ed ha esposto

una serie di fatti e di eventi per cui il rischio può verificarsi.

Che anche contro questa parte della sentenza sono insorti i ricorrenti per dimostrare o non sussistenti o estranee all'argomento le eventualità dannose per la società che la Corte è venuta divisando; ma senza bisogno di entrare nei particolari di questa disamina, certo è però che ben si è opposta la Corte nel ritenere in tesi generale che la provvigione nei mutui in contanti sia destinata a compensare anche il rischio che la società corre in tale operazione.

Che per escluderlo bisognerebbe muovere dal concetto, che i medesimi ricorrenti non hanno potuto sostenere, di dover corrispondere ad ogni mutuo fatto in danaro l'emissione o la vendita di altrettante cartelle; sicché ogni pericolo di perdita per la società verrebbe a sparir sol che si tenesse conto nello stabilire la provvigione della differenza tra il valore del danaro somministrato ed il prezzo delle cartelle.

Che egli è agevole intendere la fallacia di un simile supposto, ove si ponga mente che verrebbero nella detta guisa a riprodursi i danni e gli inconvenienti a cui si volle ovviare coll'autorizzare l'Istituto a far prestiti in contanti a richiesta dei mutuatari, e col dar diritto al medesimo Istituto di riscattare le cartelle richieste, pagando invece l'importare del prestito in valuta legale, come dispone il primo capoverso dell'art. 11 della legge.

Che se con questi mezzi s'intese evitare che, con pregiudizio dell'Istituto e dei medesimi mutuatari, il valore di borsa delle cartelle venisse turbato con improvvide inconsulte vendite fatte sotto la pressione del bisogno, torna manifesto di non potersi ammettere che nel determinare la provvigione nei prestiti in danaro abbiasi a riguardare a non altro che al prezzo corrente delle cartelle al tempo della contrattazione dei singoli mutui.

Che invece alla detta determinazione non può rimanere estranea la previsione delle vicende del mercato e l'influenza che esse saranno per esercitare nel corso dei prezzi per porre l'Istituto al riparo dalle perdite eventuali a cui si trovano esposte le cartelle che esso dovrà conservare presso di sé per venderle per proprio conto quando giudicherà di farlo, in luogo di consegnarle ai mutuatari che hanno preferito la valuta contante.

Che qui mal si obietta che, secondo il sistema da ammettersi nelle operazioni con cui si attua il Credito fondiario, i mutui in danaro debbano esser pagati col prezzo ricavato dalle emissioni già avvenute; onde il prezzo medesimo vuol esser considerato come già fatto e quindi sottratto ad ogni ulteriore oscillazione.

Che in tal guisa i ricorrenti ricadono nell'errore di voler supplire a quel che manca nelle positive sanzioni per poter avvalorare il loro assunto con argomenti ricavati dal congegno e dal sistema con cui deve esplicarsi la funzione del Credito fondiario; e così vengono in sostanza a sostenere che la provvigione speciale dei mutui in danaro debba essere ragguagliata al prezzo dell'ultima emissione di cartelle che abbia preceduto ciascun mutuo.

Che, ora, non solo manca nella legge e nei provvedimenti parlamentari qualunque adentellato per fare del prezzo delle già avvenute emissioni la base della provvigione, ma la pretesa certezza degli elementi onde deve essere determinata è nettamente esclusa sia dal fatto che a tenore delle norme la misura della provvigione deve essere fissata periodicamente dal Consiglio di amministrazione, sia dell'essere ammesse le parti a contrattarla per ogni mutuo che accada di fare sulla base della misura già fissata riguardo ad un certo periodo di tempo.

Che tutto ciò sta a dimostrare come un elemento aleatorio, incapace di una sicura anticipata valutazione, debba pur esservi nell'operazione della vendita delle cartelle che l'Istituto assume a suo carico in luogo dei mutuatarî che richiegono in danaro l'importare del mutuo, e questo elemento di rischio, congiunto col calcolato valore del denaro somministrato dalla società sovvenitrice, basta a legittimare il compenso rappresentato dalla speciale provvigione nella misura tra le parti concordata.

Che avendo poi i mutuatarî la facoltà di accettare o rifiutare la quantità di provvigione loro proposta e potendo sempre chiedere il prestito in cartelle anziché in danaro, deve pure ammettere che, accettandola nella misura concordata, ne abbiano discusso e valutato tutti gli elementi e trovatala di loro convenienza; onde viene a mancare di ogni fondamento quel che assumono i ricorrenti, facendo rimprovero alla sentenza di non avervi atteso, che l'accordo sulla provvigione debba essere preceduto dall'accordo sul valore del pagamento che ricevono i mutuatarî, e sul prezzo delle cartelle in confronto della specie loro somministrata.

Che, stabilito in tal guisa di non potersi reputare contrario ad alcuna disposizione di legge o di regolamento e neppure ai principi che regolano le obbligazioni e le cause di esse il patto della provvigione in quei mutui in questione che sono stati stipulati a norma degli art. 10 e 11 della legge del 1890, riescono prive di qualsiasi importanza le censure fatte alla sentenza per non avere seguito l'interpretazione che secondo i ricorrenti lo stesso Istituto di credito fondiario avrebbe fatto di detta legge in una relazione compilata per l'esposizione di Parigi, a fine di dar ragione degli scopi della sua fondazione e del modo come esso aveva preso a funzionare.

Che bene ebbe la Corte ad osservare di non potersi trarre da quel documento, qualunque siano state le enunciazioni in esso contenute, argomenti che valessero a risolvere contro l'Istituto una disputa giudiziaria, la cui vagheggiata soluzione non trovava alcun conforto nelle disposizioni positive che trattavasi di applicare; e come dalla detta relazione non era dato ricavare elementi per una interpretazione a cui non si prestava il tenore di quelle, così non era possibile rinvenirvi una confessione che obbligasse l'Istituto a stipulare il patto relativo alla provvigione dei mutui in questione in maniera diversa da quella onde fu convenuto.

Che i ricorrenti avendo impugnato anche per dolo adoperato dall'Istituto a loro riguardo il patto della provvigione, censurano la sentenza

per avere escluso siffatta impugnativa con motivazione difettosa ed informata ad erronei concetti giuridici. (*Omissis*).

Che resta ad esaminare l'altra questione proposta col ricorso e che riguarda unicamente il Bernardi, al quale, secondo ha ritenuto la Corte, sarebbe stato pagato l'importare del mutuo da lui contratto con danaro tolto dal capitale proprio della società.

Che giusta la denunciata sentenza anche ai mutui fatti col capitale sociale va applicata la provvigione nella misura che concorderanno le parti, sia perchè l'art. 11 non fa alcuna eccezione a tale accordo quando trattasi di mutui pagati con danaro o colle altre specie indicate nell'art. 10, sia perchè consistendo la ragione di detta provvigione nella scelta che faccia il mutuatario del pagamento in specie anziché in cartelle, cotesta facoltà di scelta poteva essere esercitata anche dal Bernardi quando ebbe a stipulare il contratto; ed alla obbiezione fatta che in quel tempo, cioè tra il dicembre 1892 e il febbraio 1893, l'Istituto non aveva ancora incominciato l'emissione delle cartelle, la Corte ha risposto di non mettere conto la circostanza della non avvenuta emissione, bastando che l'Istituto fosse in grado di farla, di che non era da dubitare per la facoltà che esso aveva in forza dell'art. 10 della legge, ove è detto di poter l'Istituto creare ed emettere cartelle fondiari a misura che avrà impiegato il suo capitale in mutui ipotecari.

Che la soluzione data dalla Corte a tale altra questione non può essere accolta, stando contro di essa la precisa disposizione dell'art. 6 della legge, con la quale è fatto obbligo alle società di impiegare il proprio capitale in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contante da eseguirsi colle norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge sul credito fondiario.

Che siffatta disposizione è l'unica che regola i mutui da farsi mediante impiego del capitale sociale; e se con essa s'impone all'Istituto di fare in contante costesti mutui, non è possibile applicare ai medesimi la provvigione concordata fra le parti di cui parla l'art. 11, il quale presuppone la scelta che faccia il mutuatario, a tenore del precedente art. 10, tra danaro e cartelle.

Che la facoltà di scelta è riferibile ai mutui fatti con valori che abbiano origine diversa dal capitale sociale, i quali mutui formano il proprio oggetto della disposizione contenuta nell'art. 10; e il combinato tenore delle tre citate disposizioni lascia chiaramente intendere di aver voluto la legge mantenere distinti i mutui costituenti l'impiego del capitale sociale da quelli che l'Istituto venga facendo mediante l'emissione delle cartelle.

Che l'art. 6, inoltre, espressamente dispone che i mutui fatti col capitale sociale debbano eseguirsi con le norme della legge sul credito fondiario del 1885, e in questa legge, che non riconosceva la doppia forma del pagamento dell'importare dei mutui ammessa dalla legge successiva, havvi l'art. 7, che stabilisce sotto la denominazione di « diritti di commissione e spese di amministrazione » il compenso dovuto all'Istituto di credito fondiario nella misura non mag-

giore di centesimi 45, eguale del tutto a quella dovuta per i mutui in cartelle secondo l'art. 11 della nuova legge.

Che a cotesto richiamo della legge precedente va aggiunto l'altro riferimento che alla medesima vien fatto nell'art. 8 Reg. 1 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge successiva, leggendosi in tale articolo che per l'impiego del capitale sociale da farsi in mutui in contante si applicano tutte le condizioni stabilite nella legge del 1885 e in quella del 1890 in ordine al saggio dell'interesse, ai modi e tempi del rimborso, alla provvigione ed alle spese.

Che per quanto riguarda la provvigione il richiamo non può essere riferito se non alla legge del 1885, colle cui norme per l'espressa disposizione dell'art. 6 della nuova legge dovevano andar eseguiti i mutui costituenti impiego del capitale sociale; nè vale il dire, come ha fatto la Corte, di avere la nuova legge disciplinato in ogni sua parte la materia della provvigione in modo da non poter trovar luogo su questo particolare alcuna disposizione della legge antecedente.

Che si è già visto che i mutui ipotecari di cui si occupa l'art. 6 della legge formano una categoria del tutto distinta da quelli che sono argomento dell'art. 10, costituendo i primi la forma d'impiego da darsi al capitale sociale sotto la condizione imprescindibile del pagamento di esso in contante, e rappresentando invece i secondi l'esplicazione di quella peculiare funzione degli Istituti di credito fondiario, a cui ne sia stato concesso l'esercizio, di creare obbligazioni atte a fornire i fondi necessari per provvedere alle domande di prestiti ipotecari.

Che la provvigione regolata dall'art. 11 si riferisce unicamente a questi ultimi mutui, non essendo il medesimo articolo se non il seguito delle disposizioni dell'articolo precedente e non potendosi, senza far forza anche alla logica connessione del dettato dei due articoli, rinvenire un legame che valga ad estenderne le prescrizioni a ciò che forma la propria materia dell'art. 6, il quale l'ha in ogni sua parte regolata col richiamare le disposizioni della legge del 1885.

Che d'altro lato la facoltà di scelta tra il contante e le cartelle, che rende ragione della speciale provvigione da concordarsi col mutuatario che abbia preferito il primo modo di pagamento, non poteva essere esercitata quando l'Istituto, avendo ancora nelle proprie casse danaro del suo capitale azionario, non aveva per anco proceduto all'emissione delle cartelle.

Che la Corte ha detto di doversi aver riguardo non già al fatto dell'avvenuta emissione; ma alla possibilità in cui era l'Istituto di farla, e poichè l'art. 7 della legge gli consentiva la creazione e l'emissione delle cartelle a misura dell'eseguito impiego del capitale versato dagli azionisti, così ai mutuatarî non sarebbe mancato il diritto di scelta tra il prestito loro offerto in danaro ed il prestito in cartelle che avessero preferito.

Che in tal guisa si è fatto della facoltà che aveva l'Istituto di poter cominciare l'emissione delle cartelle anche prima dell'esaurimento del

suo capitale nei mutui in contante, un obbligo che esso avesse di procedere alla detta emissione per rispondere alla richiesta di cartelle per parte dei mutuatarî.

Che per converso deve parere evidente che fino a quando le cartelle non erano in circolazione per non essere state ancora emesse, neppure il diritto di scelta tra esse e il contante poteva essere esercitato, sia perchè da un lato sarebbe mancato nei mutuatarî il diritto di imporre all'Istituto un'emissione che non aveva obbligo di fare, ma solo facoltà; sia perchè dall'altro lato, essendo tenuta la società per una precisa imposizione della legge di impiegare il proprio capitale in mutui in contante, non le si sarebbe potuto contendere il diritto di rispondere alle domande di mutuo coll'offerta del contante versato dai suoi azionisti, che avesse ancora disponibile nelle proprie casse.

Che per le esposte considerazioni questa parte della sentenza non può sfuggire al chiesto annullamento, dovendosi ritenere contraria alla legge la clausola con cui fu concordata una provvigione maggiore dei 45 centesimi per ogni 100 lire nei mutui fatti per impiego del capitale sociale, tostochè per il chiaro dettato delle disposizioni relative all'argomento, la provvigione nei detti mutui non può oltrepassare la indicata misura, ed ogni patto derogante alle norme espressamente stabilite dalla legge in materia che attiene a concessioni fatte a fine di pubblico interesse devesi reputare illecito e quindi nullo.

Che l'annullamento va pronunziato nell'interesse del solo ricorrente Bernardi, giacchè soltanto rispetto al mutuo di costui, muovendo dal dato di fatto che ne fosse stato pagato l'importo con danaro del capitale sociale, la Corte ha trattato e risolto la questione circa la legittimità della speciale provvigione nei mutui aventi simile origine.

Che nel riguardo di tutti gli altri ricorrenti il gravame va rigettato.

---

## RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Prof. Enrico Gagliardi. - *Il bilancio dello Stato*, Vol. 1°. (il bilancio di previsione in generale; il bilancio Belga). — Torino, Unione tip. Edit. Torinese, 1908, pag. 648. (L. 15).

L'Autore in questo primo volume fa una esposizione particolareggiata degli elementi che compongono il bilancio e delle distinzioni che debbono farsi, così nella materia delle entrate, come in quella delle spese. Dimostra quindi come in base a tale diversa natura delle due parti del bilancio debba sorgere la struttura del bilancio stesso e la divisione in categorie.

E poichè l'Autore si propone di fare una analisi dei bilanci dei principali Stati in applicazione dei principi generali affermati, comincia coll'esame del bilancio Belga.

Troppe questioni che implicano vari concetti di finanza e di economia sono trattate in questo

volume per poter farne un esame analitico; in genere l'Autore mostra una notevole competenza nella materia e la espone e discute con molta chiarezza, così che riesce meno arida.

Però la prolissità è altrettanto notevole e l'Autore avrebbe potuto limitare alla metà il suo volume senza che ne perdesse la lucidità delle cose dette.

**Karl Marx.** - *Misère de la Philosophie - reponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon.* Nouvelle édition. — Paris, V. Giard et E. Brière, 1908, pag. 301. (5 fr. 50).

Sebbene questo scritto del Marx dati dal 1843, tuttavia ha sempre sapore fresco per la vivacità della forma polemica e per le cose che vi sono dette. Ed è pure sempre interessante la prefazione dell'Engels, sebbene porti la data del 1884.

Ha fatto bene quindi la solerta Casa Editrice V. Giard et E. Brière, a darci una nuova edizione di questi due lavori.

**W. Pareto ed E. Cicotti.** - *Biblioteca di Storia Economica.* — Società Editrice libraria, Milano.

La pubblicazione di quest'opera, della quale già a suo tempo abbiamo dato l'annuncio, prosegue, se non rapidamente quanto lo desidererebbero gli studiosi, almeno con promettente costanza. Sono già stati pubblicati quasi 100 fascicoli, così che il primo volume che tratta « L'economia pubblica dei Greci e dei Romani » è già completa; ed è bene avviata la pubblicazione del 2° volume che riguarda: « La produzione agricola-individuale dell'antichità greco-romana e la sua organizzazione giuridica ». I due volumi comprendono monografie del Pareto (che dettò il proemio del 1° volume); del Cicotti che scrisse sulla « evoluzione della storiografia e la storia economica del mondo antico »; del Roscher G. « sul rapporto dell'economia pubblica con l'antichità classica »; del Böckh « l'economia politica degli Ateniesi »; di Dureau de la Malle « Economia politica dei Romani ». Una appendice del Cicotti tratta: — l'interesse del denaro nell'antichità. — La retribuzione delle funzioni pubbliche nell'antica Atene e le sue conseguenze.

Così termina il 1° volume. Daremo notizia dagli altri volumi mano a mano che si completeranno.

**Dr. G. S. Freund.** - *Die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Anleihen.* — Berlino, J. Guttenberg, 1907, pag. 293 (M. 7).

La materia dei prestiti pubblici, delle loro forme e delle loro vicende è poco conosciuta dal pubblico non ostante la letteratura abbastanza ricca intorno ad essa.

Ecco un libro che tratta l'argomento con rara competenza e con molta chiarezza esponendo sul tema idee precise ed ordinate.

Premesse alcune considerazioni generali ed un breve cenno storico, l'Autore comincia colla divisione dei prestiti pubblici e quindi li consi-

dera sotto l'aspetto del diritto privato e pubblico; parla quindi delle emissioni e della loro tecnica, del diritto dei creditori, del fondamento giuridico dei titoli che rappresentano i prestiti, degli interessi, delle garanzie, del pagamento e della estinzione delle conversioni, delle tasse sugli interessi, e della bancarotta degli Stati.

**Lester F. Ward.** - *Reine Sociologie (eine Abhandlung über den Ursprung und die spontane Entwicklung der Gesellschaft).* — Wien, Wagner, 1907, pag. 362.

L'Autore insiste alquanto a spiegare la differenza che passa tra pura e pratica sociologia; l'una ricerca e formula i principî, l'altra ne dimostra le applicazioni. Ed il concetto sarebbe giusto se non sembrasse che l'Autore esageri tale distinzione, quasi ammettendo che la sociologia pura possa scaturire dalla speculazione del pensiero dello studioso, mentre è ben naturale che abbia la sua base nella pratica. Come si potrebbe avere la sociologia « pura » se non si studiano i fatti sociali, cioè il modo con cui agiscono i principî ancora non noti, ma pur costituenti la pratica?

Deriva da questa specie di esagerazione nella distinzione della sociologia pura come se dovesse essere precedente alla pratica ed in ogni modo da essa disgiunta, una certa confusione nel concetto fondamentale. La qual cosa è tanto più da notarsi in quanto il libro dell'Autore è in molte sue parti così perspicuo e così equilibrato da non lasciar trasparire il punto di partenza forse non esatto.

Ad ogni modo questo primo volume che tratta della parte pura della sociologia è diviso in due parti: la prima brevissima contiene la esposizione e la discussione di idee generali sulla sociologia; la seconda riguarda la genesi della sociologia. Cioè lo sviluppo delle idee fondamentali sociologiche, le origini biologiche, la meccanica sociale, e le due massime divisioni: la statica e la dinamica sociale.

Molte cose dette sembrano nuove, più per la forma che per la sostanza, ma l'Autore sa con notevole chiarezza seguire nello sviluppo del suo lavoro il concetto fondamentale che lo informa.

J.

---

## RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA

Mentre si chiude la campagna serica del 1908 e si stanno facendo gli adeguati, l'« Associazione serica italiana » pubblica la **statistica del raccolto della seta in Italia nel 1907:**

Le favorevoli condizioni agricole e commerciali spinsero i bachicultori ad accrescere gli allevamenti nel 1907.

Così fu messa in incubazione una quantità di seme calcolata a 1,260,000 onces da 30 grammi, superiore di 57,000 onces a quella dell'anno precedente.

La quantità approssimativa testè indicata, superò del pari quella di tutti gli anni precedenti, come lo dimostrano le seguenti cifre:

1901	once 1,088,000	1905	once 1,110,000
1902	» 1,090,000	1906	» 1,203,000
1903	» 1,241,000	Media 1901-06	1,122,000
1904	» 1,055,000	1907	» 1,260,000

Gli allevamenti furono favoriti dalla bella stagione, ed il raccolto fu, particolarmente in alcune regioni, molto soddisfacente, per quanto in altre non abbia corrisposto all'accresciuto allevamento tuttavia il raccolto totale superò alquanto la media dagli anni precedenti.

1901	kg. 53,527,000	1905	kg. 51,940,000
1902	» 53,531,000	1906	» 53,888,000
1903	» 44,598,000	Media 1901-06	52,673,000
1904	» 56,607,000	1907	» 57,058,000

Il raccolto si suddivide per regioni come segue:

	MEDIA	
	1901-906	1907
Piemonte e Liguria	4,791,697	12,725,000
Lombardia	19,403,833	18,530,000
Veneto	10,971,333	12,441,000
Emilia	3,900,667	4,282,000
Marche ed Umbria	2,869,500	3,005,000
Toscana e Lazio	2,370,833	2,298,000
Meridionale e insulare	3,265,367	3,177,000
Totale	52,673,500	57,058,000

Il seguente prospetto indica le cifre della quantità di seta prodotta dai bozzoli ottenuti in Italia, e di seta filata coi bozzoli d'importazione:

	Seta con bozzoli italiani quint.	Seta con bozz. import. quint.	Totale quint.
1901	4,290,000	759,000	5,049,000
1902	4,477,000	953,000	5,430,000
1903	3,526,000	1,100,000	4,626,000
1904	4,900,000	751,000	5,651,000
1905	4,440,000	1,112,000	5,552,000
1906	4,745,000	1,352,000	6,047,000
Media 1901-06	4,396,000	996,167	5,392,500
1907	4,820,000	1,353,000	6,173,000

Malgrado la stagione favorevole, la bontà del seme e della foglia, non fu ottima la qualità dei bozzoli, e la rendita fu meno buona che nel 1906, con una maggior percentuale degli scarti e dei doppi.

Mentre infatti nel 1906 si impiegarono in media kg. 11,20 di bozzoli freschi per ottenere un chilogrammo di seta, tale rendimento nel 1907 ne richiese kg. 11,70. Bisogna aggiungere però che questo risultato fu tuttavia migliore di quello medio del sessennio precedente ch fu di kg. 11,85.

— Pubblichiamo il testo della **legge contro le frodi del commercio degli olii**, recentemente approvata dal Parlamento.

La legge è importante per le tristi conseguenze che a causa delle frodi numerose, ha dovuto subire il mercato degli olii:

Art. 1. E' vietato di porre in commercio con la denominazione di olio d'oliva un prodotto che sia in tutto o in parte diverso da quello indicato con tale denominazione.

Art. 2. Chiunque, a scopo di commercio, fabbrica, spedisce, tiene in deposito, vende o pone in vendita olii commestibili diversi da quelli di oliva o risultanti dalla miscela di olii d'oliva con quelli di seme o di altre sostanze oleose, è obbligato:

a) a farne denuncia al sindaco del comune entro un mese dalla pubblicazione della presente legge o dall'apertura della fabbrica, del deposito e dell'esercizio;

b) a indicare con scritte in caratteri ben visibili, apposte tanto esternamente ai locali di fabbricazione, di deposito e di vendita, quanto sui recipienti, la qualità dell'olio, e cioè se olio di oliva genuino o mescolato con olii di seme.

In mancanza dell'indicazione anzidetta, si presumono come destinati all'alimentazione, gli olii di miscela e quelli di sostanze o semi oleosi che si trovano negli spacci di generi commestibili, nelle cantine e nei magazzini annessi.

Art. 3. I fabbricanti e venditori a scopo di commercio di olii commestibili sono obbligati a fornire, mediante pagamento, campioni della merce a richiesta dell'autorità comunale o di delegati del Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4. Salvo le disposizioni diverse dei trattati internazionali, quando nel commercio d'esportazione occorra o si voglia provare le genuinità degli olii d'oliva, la prova è fatta mediante presentazione del certificato di analisi rilasciato su campione prelevato nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 5. I contravventori alle disposizioni dell'art. 1 sono puniti con la multa non inferiore a L. 500, ed i contravventori alle norme degli articoli 2 e 4 con la multa non inferiore a L. 200.

In caso di recidiva i minimi della multa sono raddoppiati e sarà aggiunta la pena della detenzione fino a tre mesi o ad un mese rispettivamente, con la sospensione dell'esercizio da dieci giorni a sei mesi.

L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica l'applicazione delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale o di altre leggi speciali.

Art. 6. Le sentenze di condanna saranno a spese dei contravventori, pubblicate nei giornali locali, ed affisse all'albo della Camera di Commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia, dov'è la residenza dei trasgressori.

Art. 7. Chiunque si rifiuti di fornire campioni a tenore dell'art. 3 è passibile della multa di L. 100, e l'operazione del prelevamento dei campioni medesimi verrà egualmente eseguita di ufficio.

Art. 8. Nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura industria e commercio sarà stanziata annualmente in apposito capitolo la somma di lire 10,000 pe l'esecuzione della presente legge.

Art. 9. La metà del prodotto delle multe riscosse sarà divisa tra funzionari e agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Il resto è dovuto al Tesoro.

— Da tutte le città industriali dell'Inghilterra giungono al « Board of Trade » informazioni circa la depressione nel quale si trova attualmente **lo stato delle industrie inglesi**.

Le statistiche della « Labour Gazette » rivelano poi un aumento considerevole nel numero dei disoccupati in confronto degli anni precedenti e ciò nonostante che la stagione attuale sia la più favorevole ai lavori d'ogni genere in Inghilterra.

A Birmingham l'industria della gioielleria è in condizioni veramente gravi ed alcune delle ditte minori hanno dovuto o chiudere o licenziare molti operai.

L'industria del ferro e dell'acciaio è assai depressa e dalle varie officine si sono dovuti licenziare 6000 operai.

A Manchester si calcola che vi siano nel momento attuale circa 15,000 disoccupati, specialmente muratori, ed altri operai dell'industria edilizia.

I lavoratori del porto di Liverpool si lamentano della scarsità generale di occupazione derivata principalmente dalla crisi americana.

A Glasgow molti industriali hanno deciso di chiudere completamente i loro opifici per tre o quattro settimane nel corso di agosto che è il mese nel quale tutti gli inglesi che lo possono prendono le loro vacanze. I costruttori di Sunderland, sebbene siano usciti da poche settimane dalle strette di un grave sciopero, impiegano il minor numero possibile di uomini e sembrano disposti a seguire l'esempio dagli industriali di Glasgow.

— Il Controlore della Zecca di Londra ha pub-

blicato il rapporto annuale del **lavoro compiuto dalla Zecca di Londra** nel 1907. In complesso furono coniate monete in numero di 160,478,192 delle quali 22,692,064 in oro; 37,343,084 in argento; in bronzo 68,578,880; 31,872,184 d'ogni metallo per le colonie comprese 8,202,599 di alluminio per l'Africa Orientale, l'Uganda e la Nigeria. Nello stesso tempo furono ritirate dalla circolazione monete d'oro per il valore di sterline 2,700,000, perchè divenute per l'uso di peso inferiore al legale. Questa operazione produsse una perdita di 23,309 sterline. La Zecca si è pure preoccupata di sapere il valore esatto dell'oro tenuto dalle banche in un dato giorno dell'anno. Al 30 giugno 1907 risultarono depositate presso le banche del Regno Unito monete aeree per un importo di sterline 33,296,802. Continua per parte del pubblico la grande richiesta di monete divisionali di bronzo, specialmente per l'uso che se ne fa per le numerose macchine di distribuzione automatiche ora in gran voga attraverso tutta l'Inghilterra. Il bronzo usato per la coniazione di tali monete ammontò nel 1907 al peso di 429 tonnellate, superando quindi ogni record precedente.

## Le entrate gabellarie nell'esercizio 1906-07

Riassumiamo la *Relazione sull'amministrazione delle Gabelle*, per l'esercizio 1906-07, riproducendone le parti essenziali, relative alle entrate doganali, alle tasse di fabbricazione e ai dazi interni di consumo.

\*\*

L'entrata gabellaria che già nel 1905-06 aveva superato quella di tutti gli esercizi precedenti e per la prima volta erasi inalzata al disopra della stessa entrata fornita delle imposte dirette, la quale nel bilancio italiano aveva sempre tenuto il primato, nel 1909-07 si spinge ancora più in alto portandosi da 506,6 milioni di lire a 539 e lasciandosi addietro, rispettivamente di 80, di 138 e 265 milioni, le entrate delle imposte dirette, delle privative e delle tasse sugli affari, pervenendo così attraverso le più o meno vibrato sue particolari oscillazioni, a partecipare per oltre la quarta parte al totale delle entrate effettive ordinarie dello Stato le quali nel 1906-07 ammontarono a 1964 milioni di lire.

Il seguente prospetto mostra l'ammontare delle entrate gabellarie, comparativamente a quello delle rimanenti entrate dei bilanci dell'ultimo dodicennio:

	ENTRATA totale effettiva ordinaria	TASSE di consumo (gabelle)	RIMAMENTI entrate effettive ordinarie
	Milioni di Lire		
1895-96.....	1 650. <sub>0</sub>	382. <sub>6</sub>	1 267. <sub>4</sub>
1896-97.....	1 630. <sub>7</sub>	359. <sub>0</sub>	1 271. <sub>7</sub>
1897-98.....	1 641. <sub>9</sub>	370. <sub>0</sub>	1 271. <sub>0</sub>
1898-99.....	1 675. <sub>4</sub>	371. <sub>0</sub>	1 304. <sub>4</sub>
1899-900.....	1 692. <sub>4</sub>	389. <sub>0</sub>	1 303. <sub>4</sub>
1900-901.....	1 744. <sub>2</sub>	432. <sub>8</sub>	1 311. <sub>4</sub>
1901-902.....	1 767. <sub>0</sub>	433. <sub>3</sub>	1 333. <sub>7</sub>
1902-903.....	1 814. <sub>0</sub>	465. <sub>2</sub>	1 348. <sub>8</sub>
1903-904.....	1 801. <sub>8</sub>	423. <sub>3</sub>	1 378. <sub>5</sub>
1904-905.....	1 858. <sub>4</sub>	453. <sub>4</sub>	1 405. <sub>0</sub>
1905-906.....	1 957. <sub>8</sub>	506. <sub>0</sub>	1 451. <sub>2</sub>
1906-907.....	1 963. <sub>0</sub>	539. <sub>0</sub>	1 424. <sub>0</sub>
Differenza dell'esercizio 1906-907 rispetto al precedente.....	+ 6. <sub>1</sub>	+ 32. <sub>4</sub>	- 26. <sub>2</sub>

## Dazi di Consumo.

L'entrata indicata nel prospetto generale riportato a pag. 168, è l'orda; ma le spese di riscossione la vanno talmente assottigliando, che l'entrata netta si riduce a poco più di 23 milioni:

Entrata lorda . . . . .	77,140,403
Spesa . . . . .	53,522,447
Utile. . . . .	23,617,956

L'applicazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25 per l'abolizione del dazio comunale sui farinacei, recò una spesa di L. 20,187,242, di cui L. 19 milioni per quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei da corrispondersi ai Comuni meno quelli di Roma e Napoli, e L. 1.187,242 per sussidio ai Comuni di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe, che dalle categorie dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti.

Col 1° luglio 1906, la legge summentovata ebbe applicazione in altri tre dei Comuni cui era stata conferita una proroga ai termini normali giusta l'art. 5, così che ora sono due soli i Comuni che hanno diritto di mantenere, in misura del resto limitata, il dazio, fino alle epoche indicate, nell'apposito elenco.

Altri sei Comuni si aggiunsero ai 109, che avevano a tutto l'esercizio precedente abbattuto le barriere daziarie col conseguente passaggio alla categoria dei Comuni aperti.

Nel prospetto seguente sono indicate le somme complessivamente assegnate ai Comuni, a titolo di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei, e di sussidio per il passaggio alla categoria dei Comuni aperti, con l'aggiunta delle cifre approssimativamente rimaste da assegnare al 30 giugno 1907;

DISTINZIONE DEI COMUNI	Popolazione	Canone daziario consolidato	QUOTA DI CONCORSO		SUSSIDIO	
			Numero dei Comuni	Importo	Numero dei Comuni	Importo
Comuni chiusi che hanno abolito completamente il dazio sui farinacei.....	5 783 239	26 397 215.27	198	12 354 370.96	—	—
Comuni chiusi che hanno ottenuto la proroga per la riduzione del dazio sui farinacei.....	23 110	37 528.26	2	57 803.63	—	—
Comuni aperti.....	8 538 578	6 499 873.67	2 444	3 173 655.16	—	—
Comuni che hanno abbattuto le barriere daziarie.....	1 994 332	2 920 456.74	112	3 357 906.51	115	1 148 536.62
TOTALE...	16 339 259	35 855 073.94	2 756	18 943 736.26	115	1 148 536.62
Somme rimaste da assegnare al 30 Giugno 1907 (approssimativamente).....	—	—	—	56 263.74	—	38 705.63
	—	—	—	19 000 000.00	—	1 187 242.25

Circa la spesa per i sussidi ai Comuni, che sono passati da chiusi ad aperti, torna poi opportuno di notare che, per disposizione del secondo comma dell'art. 26 della legge di sgravio, quella parte dello stanziamento annuale, che non venga erogata nel relativo esercizio, rimane disponibile in aggiunta del fondo dell'esercizio successivo. Ora, poichè i sussidi a carico dei precedenti esercizi dal 1902-03 al 1905-06, tenuto conto anche delle liquidazioni avvenute nel corso del 1906-07, non ascesero che a L. 3,557,541.25 mentre lo stanziamento nei relativi bilanci era stato di lire 4,493,621.13, e poichè quelli dell'esercizio 1906-07 importano solo lire 1.148,536.62 contro una previsione di lire 1,187,242.25 così si hanno lire 936,079.88 di provenienza dagli esercizi precedenti, e L. 38,705.63 provenienti dal 1906-07, che formano un complessivo importo di L. 974,785.51 le quali, dopo soddisfatte le eventuali esigenze che ancora sorgessero, a carico del 1906-07, offrono un largo margine utilizzabile nell'esercizio 1907-08 in aggiunta al relativo stanziamento di competenza.

Per apprezzare nella sua interezza gli effetti della legge 23 gennaio 1902, rispetto all'esercizio 1906-07, al carico risultante del precedente prospetto, deve poi aggiungersi quello derivante dal reddito riscosso in meno sui farinacei nel Comune di Napoli (L. 2,928,759), che ricade totalmente a peso dello Stato; sicchè l'onere complessivo derivato allo Stato per l'esercizio finanziario, di cui si rende noto ammonta a L. 25,010,492.25.

(continua)

## Il riposo festivo nelle industrie

Diamo il testo del regolamento sul riposo festivo nelle industrie, sottoposte oggi alla firma reale.

Esso avrà esecuzione 90 giorni dopo la pubblicazione:

Art. 1. Il presente regolamento si applica alle aziende industriali previste nell'articolo 1° della legge 7 luglio 1907 n. 489 con le eccezioni nell'articolo stesso indicate.

Agli effetti della citata legge, la famiglia è costituita da parenti ed affini non oltre il quarto grado, i quali convivano insieme, ovvero abbiano patrimonio unico, o interessi, o redditi, o lucri comuni.

Art. 2. Non costituiscono infrazione alle disposizioni dell'art. 1°, capoverso 1° della legge, gli aumenti di orario praticati per consuetudine industriale anteriore alla legge in talune ricorrenze annuali, nè quelli determinati da inevitabile necessità tecnica dell'industria e retribuiti con salario superiore al normale. E' consentita la ripresa anticipata del lavoro per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice, dei forni, degli apparecchi di riscaldamento e per quello addetto ad altri servizi preparatori, nei limiti in cui tale lavoro preparatorio deve precedere quello del restante personale.

Art. 3. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive previsto all'art. 1° della legge, va di regola da una mezzanotte all'altra. Nondimeno, quando lo richiedano in modo assoluto necessità speciali dell'esercizio o dell'azienda, come negli stabilimenti industriali in cui il lavoro è composto con orario a squadre diurne e notturne, la decorrenza del riposo potrà iniziarsi fra la mezzanotte e le sette antimeridiane. In tali casi dovrà presentarsi domanda all'autorità competente, secondo il disposto dell'art. 14 del presente regolamento la quale darà la concessione richiesta previo accertamento delle condizioni di fatto dalle quali è giustificato. In ogni caso non potranno essere diminuite le 24 ore di riposo, nè si potrà contravvenire alle altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 4. Godranno dell'esenzione di cui all'art. 2, lettera A della legge quelle industrie il cui intero periodo di lavorazione si svolga in non più di tre mesi dell'anno, e che trattino materia prima di facile deterioramento.

Le industrie che fruiranno di tale esenzione saranno indicate in apposita tabella emanata con decreto dal Ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale tabella sarà successivamente modificabile con decreto ministeriale, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

I padroni e direttori delle industrie previste in questo articolo, debbono dare avviso dell'inizio e della cessazione del lavoro nella loro azienda alle autorità competenti, indicate nell'art. 14 del presente regolamento. L'avviso dev'essere presentato almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5. I padroni o direttori di opifici, mossi direttamente dal vento o dall'acqua, che intendono godere dell'eccezione prevista dall'art. 2, lettera B della legge, debbono presentare all'autorità competente, secondo l'articolo 14 di questo regolamento, una dichiarazione dalla quale risulti che la forza motrice principalmente usata nell'opificio sia prodotta direttamente dal vento e dall'acqua.

Si considerano come opifici mossi direttamente dall'acqua anche quelli che traggono la forza motrice da corsi d'acqua, comunque la trasportino, purché il trasporto sia diretto ed esclusivo per l'opificio.

Art. 6. I padroni e direttori delle aziende che si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 2, lettera c della legge dovranno darne avviso al competente Circolo d'ispezione del lavoro, ove esiste, e sempre alla locale autorità di pubblica sicurezza, indicando le domeniche nelle quali intendono valersi della facoltà ad essi accordata.

Con le norme di cui al primo capoverso dell'art. 4 di questo regolamento, sarà formata e modificata una tabella delle industrie ammesse al trattamento della linea precedente.

Art. 7. Il riposo settimanale decorre dalla mezzanotte del sabato a quella della domenica in tutte le aziende che non sono previste nelle eccezioni degli articoli 3 e 4 della legge. Nondimeno, nei casi e con le

norme previste dal precedente articolo 3, sono ammesse variazioni nei limiti suddetti.

Chi compia lavori dovuti a forza maggiore, od altri previsti dall'art. 3, lettera e della legge, deve darne avviso non oltre le 24 ore dall'inizio dei lavori, all'autorità competente, designata nell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8. Agli effetti del N. 1 dell'articolo 4 della legge, si intendono come industrie a fuoco continuo o con forni elettrici tutte quelle che si valgono di forni a combustibile e ad energia elettrica nell'esecuzione essenziale dei loro processi, aventi per caratteristica la continuità della combustione.

S'intendono come industrie con processi tecnici continui o con macchinario a lavoro continuativo, di cui al N. 2 dell'art. 4 della legge, quelle che per ragioni strettamente tecniche dei processi di lavorazione nei riguardi dell'utilizzazione delle forze idrauliche o idroelettriche, o per evitare il deterioramento della materia in lavoro, esigono che il processo in tutto od in parte si svolga in modo continuativo.

Le industrie di stagione, previste dal N. 3 dell'art. 4 della legge, sono quelle aventi carattere di speciale urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento o della loro utilizzazione.

Per industrie che rispondono a necessità pubbliche, a tenore del N. 12 dell'art. 4 della legge, si intendono quelle che provvedono ai bisogni generali ed improrogabili della popolazione con le relative operazioni di manutenzione e riparazioni atte a garantire il regolare funzionamento ed i servizi pubblici non esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

Per decreto reale, e sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro, saranno emanate apposite tabelle, indicanti le industrie comprese secondo i caratteri fissati nei capoversi precedenti, nel N. 1, 2, 3 e 13 dell'art. 4 della legge.

Nelle industrie previste dall'art. 4 della legge ed elencate nelle tabelle suddette, è permesso il lavoro domenicale, purché sia accordato al personale il riposo di compenso stabilito dalla legge.

Il lavoro domenicale deve essere limitato al numero di operai strettamente necessario ed ai lavori indicati nella legge stessa dell'articolo 4, o nelle tabelle di cui sopra.

I proprietari o direttori delle industrie previste nel n. 1, 2, 3 e 12 dell'articolo 4 della legge per valersi della concessione, di cui sopra, dovranno presentarne domanda all'autorità competente a tenore dell'articolo 14 di questo regolamento. Il provvedimento dell'autorità competente dovrà essere preso e comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 9. Per navi in corso di navigazione si intendono anche quelle, che, pur giunte nei porti capolinea rimangono in stato di effettivo armamento e sono tenute ad un servizio regolare.

Al lavoro di carico e scarico nei porti di cui all'articolo 4 della legge, è equiparato quello di scarico negli scavi fluviali e lacuali e nei canali, se tali operazioni non possano rimandarsi o per le condizioni di navigabilità dei fiumi e canali stessi, o per non turbare la regolarità degli approdi in vari scali normali del servizio di navigazione.

Nel numero dei lavori riferentisi ai trasporti terrestri, è compreso il carico e lo scarico, anche in riguardo ai trasporti ferroviari.

Art. 10. I proprietari e direttori delle industrie esercitate all'aperto, di cui all'articolo 5 della legge, debbono dar notizia all'autorità di P. S. del giorno in cui cade il riposo settimanale, a meno che non sia la domenica.

Quando non siano già sottoposti alla legge sugli infortuni del lavoro, essi debbono annotare in apposito registro i giorni successivi di riposo e le domeniche in cui si è compiuto il lavoro.

Art. 11. Il riposo compensativo da concedersi in altro giorno della settimana a coloro che abbiano lavorato l'intera domenica, è di 24 ore consecutive e da una mezzanotte all'altra, quando non concorrano le circostanze di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il riposo compensativo di 36 ore ogni due settimane, di cui all'articolo 9 della legge, lettera b, può essere diviso in due periodi di riposo, ciascuno di durata non inferiore a 20 ore.

Pei lavori di cui all'articolo 3 della legge il riposo deve equivalere alle ore di lavoro compiute la domenica e non sarà mai inferiore a 12 ore, con decorrenza dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

Nelle aziende di produzione di generi alimentari, che si valessero del disposto dell'articolo 4, primo capoverso del regolamento 7 novembre 1907, n. 807 il riposo di compenso sarà regolato dagli articoli 9, lettera c, della legge e dal terzo capoverso dell'articolo 9 del regolamento 7 novembre 1907. Ma, se la distribuzione delle ore della giornata di lavoro ne assegnasse un maggior numero al periodo che va dalla mezzanotte al mezzogiorno, anzi che al susseguente, il riposo di compenso dovrà cadere dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

Art. 12. I padroni e direttori, i quali intendono di giovare per tutto o parte del personale da loro dipendente dell'eccezione di cui all'articolo 10 della legge, debbono farne domanda, dimostrandone la necessità all'autorità competente, secondo l'art. 14 del presente regolamento e dovranno assoggettarsi alle norme dalla concessione stessa determinate.

Nei casi di assoluta urgenza basterà l'autorizzazione della locale autorità di P. S., la quale dovrà darne comunicazione immediata all'autorità sopra indicata.

Art. 13. Il decreto prefettizio, autorizzante la sospensione del riposo settimanale, di cui all'art. 8 del regolamento approvato con R. Decreto 7 novembre 1907, n. 807, può riguardare oltre che le aziende contemplate nel suddetto regolamento anche quelle industrie che rivolgendosi al consumo immediato possono risentire le influenze di un aumento straordinario di popolazione. Le industrie stesse debbono essere nominativamente indicate nei singoli decreti.

Art. 14. Le domande di cui agli art. 3, 4, 5, 7, 8 e 12 debbono farsi dagli interessati al competente distretto minerario per le aziende sottoposte dalle leggi di polizia mineraria, alla sua vigilanza.

Per le altre aziende la domanda dovrà farsi al competente circolo d'ispezione del lavoro, e, ove questo manchi, al prefetto della provincia.

Art. 15. L'inosservanza delle formalità prescritte dal presente regolamento per la regolare applicazione della legge, sarà considerata come contravvenzione all'obbligo del riposo settimanale, o rispettivamente domenicale, e punita secondo l'art. 14 della legge.

Art. 16. Nelle aziende in cui si compie il lavoro domenicale con concessione del riposo compensativo per turno, o in altro modo, dovrà essere visibilmente affisso un registro o una tabella indicante il turno del personale.

Art. 17. Gli agenti, ai quali nell'art. 13 della legge è commessa la vigilanza sull'esecuzione di essa e del regolamento, procedono agli opportuni accertamenti e compiono le verifiche necessarie sulle denunce che loro pervengono di infrazioni alle regole disciplinanti il riposo settimanale e festivo.

Le verifiche sono obbligatorie quando le denunce provengano da Camere di commercio, o di associazioni di padroni o di operai.

Art. 18. Gli ispettori ed agenti hanno facoltà di entrare in tutte le aziende sottoposte al presente regolamento, di visitarle in ogni loro parte, di interrogare oltre i capi od esercenti, tutte le persone impiegate e le rappresentanze delle associazioni operaie, esistenti nel luogo, di esaminare i registri dai quali potessero risultare gli elementi di fatto relativi all'applicazione della legge sul riposo settimanale e del presente regolamento.

Essi devono astenersi, per quanto è possibile dall'indagare processi di lavorazione che si vogliono tener segreti e debbono in ogni caso serbare il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le pene di cui all'art. 5 terzo capoverso della legge 17 marzo 1898 n. 80.

Art. 19. Gli agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale in cui debbono indicare: la natura del fatto colle circostanze specialmente di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravenuto, le informazioni raccolte o tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione particolarmente per quanto riguarda il numero delle persone trovate indebitamente occupate.

Il processo verbale compilato alla presenza del proprietario o di chi ne fa le veci, deve essere sottoscritto dal medesimo e dagli agenti.

Il proprietario, o chi lo rappresenta, ha diritto di far inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà di suo interesse. Qualora esso si rifiuti di firmare il processo verbale, l'agente ne farà menzione.

Il verbale di contravvenzione deve essere rimesso all'autorità giudiziaria competente entro 24 ore, e questa lo notificherà per mezzo d'uscieri, entro 24 ore al contravventore.

Copia del verbale viene comunicata al prefetto della provincia, che trasmetterà semestralmente un elenco delle contravvenzioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

## CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

**Camera di commercio italiana di San Francesco, California.** — Nell'adunanza consiliare del 14 maggio u. s. di cui ci porta notizia l'ultimo Bollettino di quella Camera, dopo varie comunicazioni del Presidente sig. M. L. Perasso, il cons. Lavaggi lamentò l'eccessivo rigore usato da quella Dogana per la introduzione dei prodotti italiani su quel mercato, ciò che non è uniforme al trattamento usato da altre Dogane americane ad esempio, da quelle di New York, Boston e Seattle.

A tale riguardo, il Presidente richiamò l'attenzione Consiglio sulla legge emanata dal Governo federale che tratta della purità e sincerità degli alimenti, pubblicata nuovamente sulla Rassegna Commerciale di quella Camera, perchè sia bene a cognizione dei nostri importatori esportatori di prodotti Italiani. Su proposta dell'Ing. Patrizzi si deliberò di incaricare l'Unione delle Camere di commercio d'Italia per la divulgazione della precitata legge.

**Camera di commercio di Genova.** — Tra i vari affari trattati nell'adunanza del 16 giugno scorso, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 1907, chiuso con una rimanenza attiva di L. 321,152.89, superiore di 67,875.56 lire a quelle dell'anno precedente, fu dal consigliere Scerni rivolta alla Presidenza una interrogazione sull'applicazione delle norme per lo scarico dei carboni nel porto.

L'interrogante ricordò che, subito dopo la pubblicazione del nuovo Regolamento per lo scarico dei carboni in porto, recentemente emanato dal Consorzio autonomo, erano sorti alcuni dubbi circa l'applicazione delle norme relative alla tariffa straordinaria da pagarsi per la discarica dei piroscafi la cui conformazione interna renda difficile il lavoro. Convenne però che in seguito ad uno scambio di note avvenuto tra il Consorzio e l'Associazione dei raccomandatori di piroscafi, e dopo la pubblicazione degli atti della Commissione per l'ordinamento del lavoro, i dubbi sono stati chiariti.

Ad ogni modo l'interrogante colse l'occasione per rivolgere al consigliere comm. Romairone (delegato della Camera nel Consorzio del Porto, di cui è vicepresidente) la raccomandazione di vigilare perchè nei casi controversi, la risoluzione dei quali è rimessa al giudizio inappellabile del Gestore consortile non abbia a prevalere la regola di lasciare sempre soccombenti i proprietari delle navi.

Successivamente, lo stesso consigliere Scerni, svolse un'altra interrogazione sulla partecipazione di quella Camera agli studi per la navigazione interna.

Su tale argomento, richiamandosi alla grande importanza del problema della navigazione interna nei riguardi della economia dei trasporti, egli sostenne che Genova non può disinteressarsi di tale problema e propose la nomina di una Commissione coll'incarico di esaminare il problema stesso dal punto di vista degli interessi del porto di Genova.

La Camera, dopo vivace discussione, a cui presero parte in special modo oltre l'interrogante, il presidente e il consigliere Romairone, accolse la proposta di nominare una Commissione di studio e ne deferì l'incarico alla Presidenza.

TITOLI DI STATO	Sabato 1 agosto 1908	Lunedì 8 agosto 1908	Martedì 4 agosto 1908	Mercoledì 6 agosto 1908	Giovedì 6 agosto 1908	Venerdì 7 agosto 1908
Rendita ital. 3 3/4 0/10	108.87	108.82	108.77	108.82	108.80	108.87
» 3 1/2 0/10	108.02	102.90	102.90	102.97	102.90	102.97
» 3 0/10	70.40	70.40	70.40	70.50	70.50	70.50
Rendita ital. 3 3/4 0/10						
a Parigi . . . . .	—	—	—	108.80	108.80	—
a Londra . . . . .	108.—	102.25	102.25	108.25	108.25	103.25
a Berlino . . . . .	—	—	—	—	—	—
Rendita francese . . . . .	—	—	—	97.55	97.85	97.85
ammortizzabile . . . . .	—	—	—	96.40	96.47	96.32
» 3 0/10 . . . . .	96.32	96.40	96.47	96.35	96.32	96.40
Consolidato inglese 2 3/4	86.40	86.30	86.40	86.50	86.40	86.60
» prussiano 3 0/10	92.20	92.10	92.10	92.18	92.—	92.—
Rendita austriac. in oro	115.85	115.75	115.75	115.80	115.80	115.80
» in arg. . . . .	96.50	96.55	96.80	96.80	96.80	96.80
» in carta . . . . .	96.55	96.60	96.40	96.85	96.30	96.30
Rend. spagn. esteriore	—	—	—	—	—	—
a Parigi . . . . .	95.15	95.90	95.80	95.75	95.75	95.85
a Londra . . . . .	94.—	94.00	94.50	94.50	94.25	94.25
Rendita turca a Parigi	94.80	94.35	93.85	92.15	92.45	—
» a Londra . . . . .	96.60	96.60	96.60	93.75	92.75	92.50
Rend. russanova a Par	98.10	98.25	98.35	98.30	93.15	97.80
» portoghese 3 0/10	—	—	—	—	—	—
a Parigi . . . . .	62.60	62.85	—	—	62.70	—

VALORI BANCARI

	2 agosto 1908	9 agosto 1908
Banca d'Italia . . . . .	1258.50	1243.—
Banca Commerciale . . . . .	803.—	792.—
Credito Italiano . . . . .	570.—	560.—
Banco di Roma . . . . .	102.—	102.50
Istituto di Credito fondiario . . . . .	540.—	545.—
Banca Generale . . . . .	22.—	25.—
Credito Immobiliare . . . . .	261.—	257.—
Bancaria Italiana . . . . .	118.50	108.—

CARTELLE FONDIARIE

	2 agosto 1908	9 agosto 1908
Istituto Italiano . . . . .	4 1/2 0/10	515.—
» » . . . . .	4 0/10	507.—
» » . . . . .	3 1/2 0/10	486.—
Banca Nazionale . . . . .	4 0/10	502.—
Cassa di Risparmio di Milano . . . . .	5 0/10	514.—
» » . . . . .	4 0/10	509.—
» » . . . . .	3 1/2 0/10	490.25
Monte Paschi di Siena . . . . .	4 1/2 0/10	—
» » . . . . .	5 0/10	—
Op. Pie di S. Paolo Torino . . . . .	5 0/10	—
» » . . . . .	4 1/2 0/10	515.—
Banco di Napoli . . . . .	3 1/2 0/10	497.50

PRESTITI MUNICIPALI

	2 agosto 1908	9 agosto 1908
Prestito di Milano . . . . .	4 0/10	101.60
» Firenze . . . . .	3 0/10	71.75
» Napoli . . . . .	5 0/10	101.85
» Roma . . . . .	3 3/4	502.—

VALORI FERROVIARI

	2 agosto 1908	9 agosto 1908
Meridionali . . . . .	686.—	658.50
Mediterranee . . . . .	400.50	396.—
Sicule . . . . .	570.—	575.—
Secondarie Sarde . . . . .	270.—	278.—
Meridionali . . . . .	3 0/10	347.—
Mediterranee . . . . .	4 0/10	501.—
Sicule (oro) . . . . .	4 0/10	511.—
Sarde C. . . . .	3 0/10	359.—
Ferrovie nuove . . . . .	3 0/10	351.—
Vittorio Emanuele . . . . .	3 0/10	373.—
Tirrene . . . . .	5 0/10	512.—
Lombarde . . . . .	3 0/10	291.—
Marmif. Carrara . . . . .	—	265.—

VALORI INDUSTRIALI

	2 agosto 1908	9 agosto 1908
Navigazione Generale . . . . .	444.—	415.—
Fondiarria Vita . . . . .	336.—	335.50
» Incendi . . . . .	205.—	207.50
Acciaierie Terni . . . . .	1442.—	1372.50
Raffineria Ligure-Lombarda . . . . .	380.50	336.—
Lanificio Rossi . . . . .	1672.—	1658.—
Cotonificio Cantoni . . . . .	502.—	514.—
» Veneziano . . . . .	250.—	255.—
Condotte d'acqua . . . . .	324.—	323.—
Acqua Pia . . . . .	1500.—	1480.—
Linificio e Canapificio nazionale . . . . .	197.—	195.—
Metallurgiche italiane . . . . .	136.50	129.—
Piombino . . . . .	224.—	208.—
Elettric. Edison . . . . .	670.—	637.—
Costruzioni Venete . . . . .	206.—	198.—
Gas . . . . .	1094.—	1004.—
Molini Alta Italia . . . . .	150.—	138.50
Ceramica Richard . . . . .	390.—	349.—
Ferriere . . . . .	258.50	240.—
Officina Mecc. Miani Silvestri . . . . .	116.—	112.—
Montecatini . . . . .	120.—	118.—
Carburo romano . . . . .	1030.—	814.—
Zuccheri Romani . . . . .	80.—	74.—
Elba . . . . .	468.—	506.—
Banca di Francia . . . . .	4270.—	4140.—
Banca Ottomana . . . . .	727.—	676.—
Canale di Suez . . . . .	4409.—	4330.—
Crédit Foncier . . . . .	729.—	720.—

PROSPETTO DEI CAMBI

	su Francia	su Londra	su Berlino	su Austria
3 Lunedì . . . . .	99.95	25.10	123.10	104.75
4 Martedì . . . . .	99.92	25.10	123.07	104.80
5 Mercoledì . . . . .	99.92	25.10	123.07	104.80
6 Giovedì . . . . .	99.92	25.11	123.10	104.85
7 Venerdì . . . . .	99.90	25.11	123.10	104.85
8 Sabato . . . . .	99.90	25.11	123.10	104.85

Situazione degli Istituti di emissione italiani

	20 luglio	Differenza
Banco di Napoli ATTIVO	Incasso (Oro . . . . . L. 276 378 000 00	+ 800 000
	(Argento . . . . . »	—
	Portafoglio . . . . . » 112 476 000 00	+ 4 431 000
PASSIVO	Anticipazioni . . . . . » 21 179 000 00	— 49 000
	Circolazione . . . . . » 369 158 000 00	— 3 489 000
	Conti c. e debiti a vista 52 179 000 00	+ 449 000

Situazione degli Istituti di emissione esteri

	2 agosto	differenza
Banca di Francia ATTIVO	Incassi (Oro . . . . . Fr. 3 212 236 000	— 20 195 000
	(Argento . . . . . » 906 845 000	— 836 000
	Portafoglio . . . . . » 638 491 000	+ 68 530 000
	Anticipazione . . . . . » 53 386 000	+ 240 000
PASSIVO	Circolazione . . . . . » 4 784 933 000	+ 50 254 000
	Conto corr. . . . . » 670 615 000	— 89 165 000

	2 agosto	differenza
Banca d'Inghilterra ATTIVO	Inc. metallico Sterl. . . . . » 37 120 000	— 649 000
	Portafoglio . . . . . » 25 543 000	— 447 000
	Riserva . . . . . » 26 037 000	— 715 000
PASSIVO	Circolazione . . . . . » 29 538 000	— 65 000
	Conti corr. d. Stato » 5 845 000	— 651 000
	Conti corr. privati » 46 054 000	— 728 000
	Rap. tra la ris. e la prop. 60 15%	+ 0 03

	1 agosto	differenza
Banca dei Paesi Bassi ATTIVO	Incasso (oro Fior. . . . . » 92 449 000	+ 5 000
	(argento » 51 105 000	+ 1 052 000
	Portafoglio . . . . . » 51 922 000	+ 1 856 000
	Anticipazioni . . . . . » 72 431 000	+ 083 000
PASSIVO	Circolazione . . . . . » 264 754 000	+ 3 224 000
	Conti correnti . . . . . » 5 733 000	+ 746 000

OBBLIGAZIONI AZIONI

		30 luglio	differenza
Banca Nazionale del Belgio	ATTIVO	Incasso . . . . Fr.	150 865 000 — 1 581 000
		Portafoglio . . . .	614 721 000 + 15 080 000
		Anticipazioni . . . .	56 598 000 + 389 000
		Circolazione . . . .	766 447 000 + 33 221 000
		Conti Correnti . . . .	69 469 000 — 4 221 000
		1 agosto	differenza
Banca di Spagna	ATTIVO	Incasso (oro Peset. argento)	891 865 000 + 166 000
		Portafoglio . . . .	677 724 000 + 2 965 000
		Anticipazioni . . . .	812 191 000 — 21 593 000
		Circolazione . . . .	150 000 000 —
		Conti corr. e dep.	1 574 269 000 — 6 165 000
Banca Anstro-Ungheese	ATTIVO	Incasso . . . .	1 123 825 000 — 111 000
		Portafoglio . . . .	551 784 000 + 111 534 000
		Anticipazione . . . .	68 941 000 — 698 000
		Prestiti ipotecari . . . .	299 997 000 — 1 000
		Circolazione . . . .	1 914 442 000 — 150 845 000
Banca Imperiale Germanica	ATTIVO	Incasso. Marchi . . . .	1 093 763 000 + 49 657 000
		Portafoglio . . . .	917 935 000 — 30 033 000
		Anticipazioni . . . .	90 147 000 — 32 825 000
		Circolazione . . . .	1 519 319 000 + 53 776 000
		Conti correnti . . . .	647 487 000 — 60 905 000
		25 luglio	differenza
Banche Associate New York	ATTIVO	Incasso Doll.	315 610 000 + 6 450 000
		Portaf. e anticip. . . .	1 210 321 000 — 6 230 000
		Valori legali . . . .	79 650 000 + 590 000
		Circolazione . . . .	56 490 000 — 70 000
		Conti corr. e dep. . . .	1 353 970 000 — 129 000 000

## Società Commerciali ed Industriali

### Rendiconti.

**Società per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda. « Benigno Crespi ».** (Capitale lire 4,000,000 inter. vers.) — Sotto la presidenza del comm. Ing. Carlo Esterle, e coll'assistenza del notaio avv. Federico Guasti, si è tenuta in un locale della Società Edison, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria di questa anonima, essendo intervenuti 15 azionisti, rappresentanti in proprio per delega 12,244 azioni delle 16,900 costituenti il capitale sociale.

Venne approvato il bilancio al 31 marzo 1908, che porta le seguenti risultanze:

Attività L. 7,628,941,91, passività L. 7,425,457,35, utile netto L. 203,484,56, il quale fatte le deduzioni statuarie, permette di assegnare un dividendo di lire 11 per caduna azione di nominali 250 lire, dividendo che sarà pagato a partire dal 15 luglio p. v.

La relazione del Consiglio d'amministrazione, dopo d'aver detto che nell'esercizio ora in corso tutti gli impianti saranno ultimati, dando modo così all'azienda di sfruttare tutte le risorse della sua Centrale di Trezzo lascia intravedere la fondata speranza di sensibili miglioramenti che dovranno risultare specialmente dallo sviluppo della distribuzione minuta, fatta a mezzo della Società Martesana per distribuzione di energia elettrica, nella quale società Trezzo è fortemente interessata.

Nella parte straordinaria, l'assemblea deliberò nell'emissione di obbligazioni sino alla concorrenza di lire 3 milioni, col ricavo delle quali la Società si ripromette di sistemare il suo debilo fluttuante.

Furono all'unanimità rieletti i signori comm. Ing. Carlo Esterle ed on. dottor Silvio Crespi a consiglieri d'amministrazione; i signori Luigi Mantovani, Emilio Grella e Giovanni Bertocello a sindaci effettivi ed i signori Enrico Ponti ed Amleto Morandini a sindaci supplenti.

## NOTIZIE COMMERCIALI

**Bestiami.** — A *Alessandria*, Vitelli prima qualità da L. 100 a 120, seconda da 95 a 100. Buoi e manzi prima qualità 80 a 90, soriane prima 55 a 60 al q.le. A *Milano*, Vitelli immaturi prima L. 1,15, seconda 95, d'allevamento da 1,20 a 1,25, peso vivo. I vitelli immaturi subiscono 2 chili di tara.

**Burro.** — A *Milano*, Burro naturale di qualità superiore: d'affioramento L. 2,40 per chilo. A *Tunisi*, Burro d'Italia da fr. 390 a 396 il quintale secondo il merito f. b. qui.

**Cereali.** — A *Alessandria*, Frumento al tenimento da L. 25,50 a 26. Meliga 16,50. Segale 20 a 22. Avena da 19 a 21 al q.le. A *Vercelli*, Frumento invariato. Quotiamo: frumento L. 25,25 a 26,25, segale 16,75 a 17,75, meliga 16,25 a 17,75, avena nostrana e nera da 16,50 a 17,50 al quintale. A *Verona*, Frumenti meglio tenuti, frumentoni aumentati, avene ferme. Frumento fino n. L. 24,80 a 25, buono mercantile n. L. 24,60 a 24,75, basso 23,90 a 24,25, granturco pignoletto da L. 19,25 a 19,75, nostrano colorito 18,50 a 19, basso 17,50 a 17,75. Segala nuova f. dazio 17 a 17,50. Avena 17,15 a 17,65 al quintale. A *Rovigo*, Frumento in aumento di frazione da L. 24,50 a 25, frumentoni esauriti, avene stazionarie da 17 a 17,50 al q.le.

**Caffè.** — A *Amburgo*, Caffè stazionario. Santos good average, per sett. a 28,75, dic. a 29, marzo 29, maggio 29,50. A *Aden*, Caffè Moka. La domanda è scarsissima ma anche gli arrivi sono di giorno in giorno più limitati al punto che non esiste più un solo sacco di Moka di Hodendah sul mercato. Gli arrivi dell'interno sono qui attesi fra pochi giorni ma non saranno che di lieve importanza e non influiranno per nulla sui prezzi che rimarranno per ora invariati. Il Longbery Harrar il cui deposito non è tanto scarso è ribassato di un punto. Quota: Serki fr. 203; Sanan 187, Hodeidah n. 1 182, n. 2 169, n. 3 167, Aden vagliato o Magrache 166, Longberay Harrar 157, id. Abissinia 120. Il quintale c. n. s. per Marsiglia, Havre o Bordeaux.

**Frutta secca.** — A *Tunisi*, Mandorle da fr. 100 a 145, noci da 81 a 83, nocciuoole da 60 a 62, prugne da 40 a 45, uva passa da 51 a 57, fichi da 29 a 31, Pistacchi di Sfax 320 a 321, del Levante da 200 a 205 al q.le f. b. qui.

**Légumi.** — A *Alessandria*, Fagioli da L. 26 a 35, ceci f. 30 a 34, veccia da 21 a 22 il q.le.

**Lane.** — A *Foggia*, Lane prima condizione da L. 267 a 277, seconda 248 a 258, qualità comune 225 a 235, lana sudica 185 a 190 per q.le. A *Londra*, la serie continua con buon slancio ed a prezzi sostenuti. I compratori germanici e quelli francesi operarono largamente. Offerte 10,000 balie, vendute 9000.

**Metalli.** — A *Londra*, argento vivo da Ls. 7,17,6 a Ls. 8 per bottiglia. A *Amsterdam*, Stagno fermo con buoni affari nel Banca pronto a fior. 85, per ottobre da 84 1/2 a 84 3/4. Ferme in chiusura con piccole offerte fior 85 1/8 e 84 1/4 rispettivamente.

**Mandorle.** — A *Bari*, Mandorle prima Bari nuove L. 161,18 il q.le.

**Olio d'oliva.** — A *Bari*, Olii d'oliva: Fruttati da L. 145 a 150, extra sopraffini da 150 a 160, fini 125 a 135, mezzi fini da 120 a 125, mangiabili da 112 a 118 il quintale.

**Vini.** — A *Alessandria*, Vino rosso comune prima qualità da L. 20 a 25, seconda id. 18 a 22 l'ett. A *Bari* Vini. Da taglio sup. L. 15 a 18, fini a 13, corr. 10 a 12, bianchi 10 a 14 a l'ett. A *Tunisi*, Vino rosso superiore da fr. 28 a 29, comune da 15 a 16, bianco superiore da 33 a 37, comune da 30 a 35; moscato qualità diverse 38 a 44 l'ettolitro.

Prof. ARTURO J. DE JOHANNIS, Direttore-responsabile

Firenze, Tip. Galileiana, Via San Zanobi, 54.